

vinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento ad imporre il divieto di balneazione nel lago di Lavarone per la prossima stagione estiva;

per il tessuto economico di Lavarone e delle località circostanti tale divieto comporterà un danno d'immagine incalcolabile, difficilmente recuperabile in tempi brevi: come detto, è proprio la straordinaria purezza delle acque del lago che da sempre costituisce motivo di vanto per Lavarone, ed ai villeggianti non sarà certo semplice spiegare che le acque del « loro » lago sono ancora purissime come lo sono sempre state, mentre il divieto di balneazione è stato determinato soltanto da un ben preciso, e temporalmente circoscritto, incidente;

nel caso specifico, a parere dell'interrogante la normativa — così come interpretata attraverso la circolare emanata dal ministero della salute — appare ingiustamente punitiva rispetto al caso in oggetto, considerato che il problema dell'inquinamento del lago di Lavarone si è determinato per via di una causa circoscritta, immediatamente individuata ed alla quale si è posto tempestivo e definitivo rimedio, peraltro attraverso interventi alla portata di una piccola amministrazione comunale. Se tale interpretazione restrittiva della norma può giustificarsi, a garanzia dei bagnanti, nei casi in cui l'inquinamento delle acque deriva da cause più strutturali, i cui rimedi devono gioco-forza essere certificati nel medio-lungo periodo, nel caso in oggetto essa appare, oltre che priva di fondamento sotto il profilo sanitario, anche controproducente rispetto alle sue stesse finalità, poiché non premia l'impegno dell'amministrazione comunale nella direzione della tutela della qualità dell'acqua;

peraltro, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 prevede già dei casi specifici nei quali una situazione di inquinamento determinata da cause circostanziate non fa testo per

determinare la balneabilità: al punto 6 esso recita infatti che « non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni meteorologiche eccezionali ». Nel caso descritto la causa non è riconducibile a fattori naturali, ma non v'è alcun dubbio sul fatto che si tratti, per l'appunto, di circostanze particolari —:

se sia possibile intervenire, nel rispetto della direttiva CEE, per ripristinare la balneabilità del lago di Lavarone per la stagione estiva 2003;

se non ritenga necessario attivarsi, e come, allo scopo di consentire la balneazione — per la stagione successiva a quella nella quale i prelievi avessero certificato il superamento dei limiti fissati nella normativa — nei casi in cui sia dimostrabile che la causa che ha determinato l'inquinamento delle acque è stata circoscritta nel tempo, immediatamente individuata senza incertezze ed alla quale è stato posto, con certificabile successo, immediato e definitivo rimedio. (4-05714)

---

#### **Apposizione di una firma ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta orale Ruzante n. 3-02045, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 10 marzo 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sandi.

#### **Modifica dell'ordine delle firme.**

Il primo firmatario dell'interrogazione a risposta in Commissione Innocenti

n. 5-01457 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 28 novembre 2002, deve intendersi il deputato Bellini, già cofirmatario dell'interrogazione stessa.

#### **Ritiro di documenti di indirizzo.**

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

mozione Violante n. 1-00163 del 20 febbraio 2003;

mozione Castagnetti n. 1-00165 del 24 febbraio 2003.

#### **Ritiro di una firma da una mozione.**

Mozione Violante e altri n. 1-00163, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 20 febbraio 2003: è stata ritirata la firma del deputato Zanotti.

#### **Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Zanella e altri n. 4-05693 del 10 marzo 2003 in interpellanza n. 2-00675.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,77

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALB0002790\*